



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO A
Alla delibera n. 567 del 15 ottobre 2013

Modifiche ed integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n.664/09/CONS.

All'Articolo 12, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Fermo il rispetto del principio di parità di condizioni di avvio, sviluppo ed esercizio ordinario dell'attività di diffusione radiofonica in tecnica digitale tra tutti i soggetti privati e tra questi e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilito dall'art. 2 del presente regolamento, nella fase di avvio dei mercati, qualora le società consortili non raggiungano la percentuale di partecipazione di cui al comma 5, i diritti d'uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale sono assegnati mediante la procedura di selezione comparativa di cui al successivo articolo 12-bis tra le medesime società consortili, purché le stesse abbiano i requisiti di cui al comma 4 ed osservino gli obblighi di cui all'articolo 14 del presente regolamento. A tal fine la società consortile aggiudicataria del diritto d'uso delle radiofrequenze è tenuta a riservare, in via esclusiva, a ciascuno dei fornitori di contenuti soci della società consortile non aggiudicataria la capacità trasmissiva pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione di cui al citato articolo 14, comma 3, lett. b). In ogni caso è garantita la parità di trattamento tra i fornitori di contenuti soci delle predette società consortili. Resta salva la possibilità per le società consortili di ottenere i diritti d'uso secondo le modalità di cui al comma 5 nel caso in cui sia conseguita in qualsiasi momento entro la conclusione della procedura di selezione comparativa, la percentuale del 40 per cento, anche attraverso fusioni o accordi tra le medesime società partecipanti alla selezione comparativa.

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Articolo 12 -bis **Procedura di selezione comparativa**

- 1. Ai fini dello svolgimento della selezione comparativa di cui all'articolo 12, comma 5-bis, il Ministero adotta un bando entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, prevedendo un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.*
- 2. La selezione comparativa avviene sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi massimi applicabili:*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a) piano tecnico dell'infrastruttura di rete. Idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale. Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale (totale massimo 50 punti);

b) potenzialità economica della società consortile, valutata anche sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone la società consortile. A tal fine si considera il capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda (totale massimo 25 punti);

c) esperienza maturata, entro il 31 dicembre 2012, nel settore radiofonico anche con riferimento ai singoli soggetti partecipanti alla società consortile, ed avuto specifico riguardo alle esperienze nel settore della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale (totale massimo 25 punti).

3. Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila la graduatoria delle domande pervenute e provvede al rilascio dei diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale alla società consortile collocata utilmente in graduatoria. La graduatoria è resa pubblica.